

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 82-6274

Legge Regionale n. 7/2003. Approvazione delle disposizioni per la gestione e l'impiego delle risorse strumentali di Protezione Civile di proprietà della Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

con D.G.R. del 12 gennaio 2008, n. 12-8046 è stato recepito il Progetto "Colonna mobile nazionale delle Regioni", approvato in data 9 febbraio 2007 dalla Commissione "Ambiente e Protezione Civile" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, costituente il quadro prescrizionale di riferimento per la Regione Piemonte e le altre strutture del Sistema regionale di protezione civile del Piemonte, chiamate a prestare, ove necessario, il proprio concorso tecnico-operativo alla gestione delle emergenze regionali, nazionali ed internazionali, anche sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 7/2003;

con D.G.R. del 24 settembre 2014, n. 56-657 è stata approvata la struttura di Procedure Operative Standard della Colonna Mobile regionale, che riguarda una serie di moduli funzionali (asset operativi) e squadre operative/professionali, attivabili dalla Regione Piemonte e destinati sia ad interventi in ambito regionale/nazionale che, per alcuni, in ambito internazionale (in caso di attivazione del Meccanismo Unionale di Protezione Civile);

la L.R. 14 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni in materia di protezione civile" prevede tra l'altro all'art. 7, comma 1, lett. c la predisposizione di un parco risorse regionali e all'art. 8 individua il modello di soccorso;

la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, tra i quali le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale del Volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

in armonia con la deliberazione su menzionata, il parco delle risorse in dotazione alla Colonna Mobile regionale ha avuto, negli anni recenti, un significativo potenziamento e sviluppo, in particolar modo nei riguardi della capacità di assistenza per la popolazione evacuata in caso di calamità, l'autosufficienza e specializzazione dei soccorritori, e la capacità di risposta in caso di rischio idraulico-idrogeologico.

Dato atto che:

le risorse strumentali in dotazione alla Protezione Civile regionale e di proprietà della Regione Piemonte consistono prevalentemente in veicoli ordinari e ad uso speciale, macchine operatrici e di sollevamento, attrezzature per l'assistenza campale, attrezzature di pompaggio ed antinondazione di emergenza, gruppi elettrogeni, attrezzature per moduli di comando ed attrezzature ICT, materiali per il confezionamento e stoccaggio delle risorse;

le risorse suddette sono prevalentemente collocate presso le sedi istituzionali (logistico-operative) di proprietà od in locazione da parte della Regione Piemonte, denominate Presidi territoriali regionali, individuate quali Presidi idraulici ed idrogeologici di 1° livello ai sensi della D.G.R. del 25.06.2008 n. 14-9023, e sono censite e gestite con l'ausilio di applicativi informatici dedicati, a supporto della Sala Operativa regionale;

l'impiego prioritario delle risorse suddette, tutte in varia misura facenti parte della Colonna Mobile regionale del Piemonte, riguarda le seguenti attività di Protezione Civile (così come definite nella L.100 del 12 luglio 2012):

- attività ordinarie di prevenzione e addestramento
- attività di soccorso in caso di emergenza

e la gestione tecnico-organizzativa, nonché quella relativa ai contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, viene svolta da parte del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte.

Ritenuto necessario, con l'obiettivo di una migliore razionalizzazione nell'impiego di risorse comunque limitate, e al contempo un loro utilizzo più consapevole in relazione alle necessità del sistema regionale di Protezione Civile, approvare il documento recante "L.R. n. 7/2003. Disposizioni per la gestione e l'impiego delle risorse strumentali di Protezione Civile di proprietà della Regione Piemonte", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

vista la proposta di disposizioni allegata alla presente deliberazione;

vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

vista la legge 12 luglio 2012, n. 100;

visto e considerato quanto in premessa esposto, la Giunta Regionale, unanime.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

-di approvare il documento recante "L.R. n. 7/2003. Disposizioni per la gestione e l'impiego delle risorse strumentali di Protezione Civile di proprietà della Regione Piemonte", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

-di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) l'attuazione delle disposizioni approvate con il presente provvedimento;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

Legge Regionale n. 7/2003. Disposizioni per la gestione e l'impiego delle risorse strumentali di Protezione Civile di proprietà della Regione Piemonte.

SOMMARIO

1. Ambito di applicazione
2. Principi
3. Gestione del parco risorse regionali di protezione civile
4. Impiego delle risorse regionali per attività di prevenzione ed addestramento
5. Impiego delle risorse regionali per attività di soccorso in caso di emergenza
6. Impiego di risorse regionali in occasione di eventi a rilevante impatto locale
7. Modalità di richiesta ed impiego delle risorse da parte di enti terzi
8. Restituzione e rimessa in efficienza delle risorse richieste da enti terzi
9. Disposizioni finali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti disposizioni disciplinano l'impiego delle risorse strumentali, di cui all'art. 7 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), intese come veicoli, materiali ed attrezzature di proprietà della Regione Piemonte (di seguito "risorse"), in dotazione al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte (di seguito "Settore").

Le disposizioni sono conformi ai seguenti provvedimenti:

- Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile, emanato con D.P.G.R. del 23 luglio 2012, n. 5/R
- D.G.R. del 24 settembre 2014, n. 56-657, approvazione della Struttura ed articolazione delle Procedure Operative Standard della Colonna Mobile regionale.

1.2 Tali risorse sono principalmente raggruppabili, per tipologia o categoria, in quelle sotto indicate:

- veicoli con massa complessiva a pieno carico $\leq 3,5$ t
- veicoli con massa complessiva a pieno carico $> 3,5$ t, taluni dotati di gru
- macchine operatrici
- carrelli semoventi o a braccio telescopico
- attrezzature di pompaggio (es. motopompe, elettropompe)
- attrezzature e materiali per la realizzazione di barriere antinondazione
- banne per contenimento schiume di superficie
- gruppi elettrogeni e dispositivi di illuminazione
- materiale elettrico per la distribuzione campale (es. quadri, cavi)
- tende autostabili
- tende a struttura pneumatica
- effetti letterecchi (es. posti letto, brandine)
- moduli ad uso cucina campale
- moduli ad uso ufficio
- moduli ad uso wc/docce campali
- attrezzature ICT
- containers metallici e strutture prefabbricate
- tensostrutture ad uso sociale/mensa
- materiali per il confezionamento dei materiali (es. pallets, contenitori)
- materiali per l'allestimento campale (es. tavoli/panche, condizionatori)
- cisterne per stoccaggio carburante
- cisterne per acqua a supporto attività antincendio

1.3 Le risorse suddette sono prevalentemente collocate presso le sedi istituzionali (logistico-operative) di proprietà od in locazione da parte della Regione Piemonte, denominate Presidi territoriali regionali, individuate quali Presidi idraulici ed idrogeologici di 1° livello ai sensi della D.G.R. del 25.06.2008 n. 14-9023, e di seguito elencate:

- Presidio territoriale di Druento – Via Meucci n. 5 – Druento (TO)
- Presidio territoriale di Alessandria – Via Remotti n. 67 – Fraz. S.Michele (AL)
- Presidio territoriale di Vercelli – Via Borasio n. 6 – Vercelli
- Presidio territoriale di Fossano – Via Granatieri di Sardegna n. 1 – Fossano (CN)
- Presidio territoriale di Verbania – Via dell'Industria n. 19/B – Verbania (Fondotoce)

2. PRINCIPI

- 2.1 L'utilizzo principale delle risorse avviene nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) attività ordinarie di prevenzione ed addestramento
 - b) attività di soccorso in caso di emergenza
- 2.2 Le risorse vengono utilizzate dai funzionari regionali, dagli operatori volontari afferenti alle Associazioni in convenzione con la Regione Piemonte, dal personale o dai volontari afferenti alle Amministrazioni locali richiedenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.
- 3.2 Le risorse sono, in via prioritaria, funzionali al dispiegamento operativo della Colonna Mobile regionale in caso di emergenza, e pertanto un loro impiego per le attività di cui al par. 2.1 lett a) viene previamente valutato da parte del Settore in termini di necessità e tempistiche.

3. GESTIONE DEL PARCO RISORSE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

- 3.1 Le risorse sono acquisite dal Settore, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici, e sono gestite dai relativi funzionari, all'uopo incaricati, con il supporto operativo delle Associazioni di Volontariato in regime di Convenzione con la Regione Piemonte, stipulate ai sensi dell'art. 20 della L. R. n. 7/2003.
- 3.2 Le risorse sono mantenute in condizioni di efficienza operativa, a cura del Settore e con fondi dei pertinenti capitoli di bilancio, mediante le seguenti attività:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, attrezzature e materiali, da parte delle Ditte incaricate dal Settore;
 - controlli di funzionamento e piccola manutenzione dei veicoli, attrezzature e materiali, da parte delle Associazioni di Volontariato su richiamate.
- 3.3 Il parco risorse viene gestito anche con l'ausilio di applicativi informatici dedicati, che permettono il censimento delle risorse, l'inserimento e ricerca delle relative caratteristiche ed il controllo dello stato manutentivo e di utilizzabilità.

4. IMPIEGO DELLE RISORSE REGIONALI PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE ED ADDESTRAMENTO

- 4.1 L'utilizzo prioritario delle risorse per le attività di prevenzione ed addestramento sul territorio regionale, nazionale od internazionale, è riservato al Settore.
- 4.2 Le Amministrazioni locali regionali, nonché le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con la Regione, possono utilizzare le risorse, previa richiesta al Settore mediante la compilazione e trasmissione dell'apposito modulo richiesta presente sul portale istituzionale della Protezione Civile regionale, come indicato al successivo par. 7), e a seguito di valutazione ed autorizzazione da parte del Settore.
- 4.3 Le richieste relative ad utilizzi in caso di esercitazioni da parte dei soggetti di cui al punto 4.2), devono essere corredate da un documento d'impianto, esplicativo degli obiettivi, attività, tempistiche, modalità e costi relativi all'esercitazione per cui viene richiesto l'impiego delle risorse.
- 4.4 Le richieste di stoccaggio preventivo di risorse presso sedi delle Amministrazioni comunali richiedenti, in caso di potenziali criticità di tipo idrogeologico, sono ammesse, previa richiesta secondo le modalità di cui al successivo par. 7) e a seguito di valutazione da parte del Settore, da effettuarsi in rapporto alle risorse disponibili ed in relazione alle condizioni

meteorologiche previste, in evidenza sul bollettino di allerta meteoidrologica quotidianamente emesso dal Centro Funzionale regionale c/o Arpa Piemonte.

4.5 Eventuali ulteriori modalità di impiego delle risorse, non ricomprese nelle casistiche di cui al par. 2.1), possono avvenire, nel rispetto delle modalità indicate al successivo par. 7), in circostanze di natura eccezionale e previa valutazione da parte del Settore, soltanto nell'ambito di accordi o convenzioni di reciproco interesse tra la Regione Piemonte e l'ente richiedente.

5. IMPIEGO DELLE RISORSE REGIONALI PER ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA

5.1 Le risorse sono riservate prioritariamente alla mobilitazione della Colonna Mobile regionale del Piemonte, previa attivazione da parte del Settore, con tempistiche e modalità di pronta partenza conformi a quanto previsto dalle Procedure Operative Standard della Colonna Mobile approvate, nella loro struttura, con D.G.R. del 24 settembre 2014, n. 56-657.

5.2 Le risorse sono disponibili ed utilizzabili per le attività di soccorso in caso di emergenza sul territorio regionale, nazionale od internazionale, previa richiesta al Settore, da parte delle Amministrazioni interessate dall'emergenza in atto, mediante la compilazione e trasmissione dell'apposito modulo richiesta presente sul portale istituzionale della Protezione Civile regionale, come indicato al successivo par. 7, e a seguito di valutazione ed autorizzazione da parte del Settore. La richiesta può essere anticipata, in via informale, contattando direttamente la Sala Operativa regionale.

5.3 La Sala Operativa regionale, e nello specifico la funzione Logistica, mantiene il coordinamento dell'uso delle risorse regionali in caso di emergenza, in raccordo con le autorità di protezione civile territorialmente competenti, individuate ai sensi della L.100/2012 e s.m.i.

6. IMPIEGO DI RISORSE REGIONALI IN OCCASIONE DI EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

6.1 L'impiego di risorse di Protezione Civile, così come il coinvolgimento di personale volontario ai sensi art. 17 del regolamento di cui al D.G.P.R. del 23 luglio 2012, n. 5/R, in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.

6.2 Ai fini dell'impiego di risorse di Protezione Civile per questa tipologia di eventi, è necessaria la presenza:

- dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
- di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego delle risorse e dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
- di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC);

- di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.

6.3 L'attivazione della pianificazione comunale non interferisce con le normali procedure previste da altre normative vigenti, in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

6.4 Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dalle amministrazioni locali e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'impiego delle risorse regionali di Protezione Civile è consentito, a condizione che i soggetti promotori ed assegnatari delle risorse si impegnino a provvedere alla copertura dei costi di impiego, manutenzione, pulizia e rimessaggio a fine utilizzo.

7. MODALITÀ DI RICHIESTA ED IMPIEGO DELLE RISORSE DA PARTE DI ENTI TERZI

7.1 La richiesta di impiego di risorse da parte di Enti terzi, siano essi Amministrazioni locali, organizzazioni di volontariato o altri soggetti, avviene mediante la compilazione dell'apposito modulo di richiesta, pubblicato sul sito web del Settore nella sezione "Servizi - Richiesta risorse", e successiva trasmissione del modulo debitamente firmato via e-mail all'indirizzo pubblicato sul suddetto sito, che riporta anche i contatti telefonici di riferimento.

7.2 L'autorizzazione all'uso delle risorse richieste o l'eventuale diniego vengono comunicati dal Dirigente di Settore, anche per il tramite dei funzionari regionali incaricati.

7.3 In sede di consegna delle risorse, il consegnatario deve firmare l'apposito verbale di consegna, accettando le clausole relative alla responsabilità in caso di eventuali danni a terzi, al corretto utilizzo delle risorse richieste, per le finalità dichiarate nella richiesta inoltrata al Settore.

7.4 Ogni eventuale guasto o anomalia riscontrata dal consegnatario nell'utilizzo della risorsa richiesta, deve essere tempestivamente segnalata alla Sala Operativa regionale.

7.5 La Sala Operativa regionale si riserva la facoltà di richiamare anticipatamente le risorse richieste nelle disponibilità regionali, in caso di sopravvenute esigenze di maggior gravità legate ad emergenze in atto.

8. RESTITUZIONE E RIMESSA IN EFFICIENZA DELLE RISORSE RICHIESTE DA ENTI TERZI

8.1 Le risorse impiegate da Enti terzi a seguito di richiesta secondo le modalità di cui al par. 7), devono essere restituite alla medesima sede di consegna, salvo diversi accordi intervenuti con il Settore.

8.2 La rimessa in efficienza delle risorse viene garantita secondo le modalità di gestione operativa del parco risorse presso le sedi logistiche regionali, indicate al precedente par. 3).

8.3 Nel caso in cui il soggetto assegnatario della risorsa si sia impegnato a sostenerne i costi di impiego, manutenzione, pulizia e rimessaggio a fine utilizzo, conformemente a quanto indicato al precedente par. 6), lo stesso deve provvedere a tali attività nei termini concordati, dandone opportuna informazione al Settore.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Le presenti disposizioni hanno validità a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.